ASSOCIAZIONE PROFESSIONI PEDAGOGICHE (A.P.P.)

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e dell'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n.4 e successive modifiche, la "Associazione Professioni Pedagogiche" (in sigla A.P.P.) di seguito denominata "Associazione". L'Associazione è nazionale, apartitica, di carattere professionale su base volontaria, di natura privatistica e senza scopo di lucro. Agisce sul fondamento dei valori democratici di partecipazione dei suoi iscritti.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede c/o Studio Periplo, viale Umbria 49, 20135 Milano (la sede associativa seguirà domicilio prescelto dal Presidente pro-tempore in accordo con il consiglio nazionale). L'Associazione inoltre, su delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale, può istituire sedi secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze, tutte dipendenti dalla sede nazionale.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Scopi

1. L'Associazione nasce dalla necessità di promuovere, in coerenza agli indirizzi europei e internazionali, le professioni di educatore e di pedagogista, al fine di garantire con omogeneità, in tutto il territorio nazionale, servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione;
2. Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professioni di pedagogista ed educatore anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale e sindacale;
3. Promuovere e svolgere attività di aggiornamento professionale, previo orientamento formativo, ai propri soci attraverso seminari, convegni, indicazioni bibliografiche e gruppi di studio o qualunque altra forma potrà essere deliberata dal Consiglio di Presidenza Nazionale;

4. Promuovere la cultura pedagogica ed educativa;
5. Stabilire rapporti di dialogo e collaborazione con enti e istituzioni pubbliche o private al fine di facilitare l'accesso alla collocazione professionale dei suoi iscritti;
6. Svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari anche per mezzo di campagne di autofinanziamento;
7. Realizzare pubblicazioni editoriali e non, finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari;
8. Promuovere la regolamentazione delle professioni educative e pedagogiche in un sistema di libera concorrenza, garanzia di trasparenza del mercato dei servizi professionali nonchè a tutela dei consumatori rilasciando ove possibile, previa necessaria verifica, attestato di qualità e di qualificazione professionale.
9. Offrire ai soci tutte le informazioni di carattere professionale, formativo, sindacale e legislativo presso ogni sede territoriale e attraverso l'organizzazione di appositi servizi completamente gratuiti come Forum, Faq, Mailing List, Gruppi social ed ogni altro strumento divulgativo di tipo analogico e digitale;
10. Offrire ai giovani laureandi, in collaborazione con l'Università ed altri enti formativi privati e pubblici, attività di tirocinio gratuita, facendo obbligo ai proponenti di offrire una reale opportunità di apprendimento, di conoscenze e di acquisizione di competenze educative potenzialmente spendibili nella futura esperienza lavorativa;
11. Con il fine di agevolare i propri iscritti, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 4 del 2013, l'Associazione stipula accordi con Enti Assicurativi Nazionali e/o Europei per l'assicurazione sulla responsabilità civile e per danni arrecati nell'esercizio della professione. L'Associazione potrà prevedere ogni tipo di convenzione che risulti a norma di legge e si traduca quale vantaggio tangibile per i professionisti ad essa associati;
12. Ove ne ricorrano la necessità e i requisiti normativi, l'associazione può rilasciare periodicamente agli iscritti, previo opportune verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. In ogni caso l'attestato o l'eventuale certificazione non costituiscono requisito ostativo per l'esercizio dell'attività professionale, ma ne evidenziano il livello di qualità generale;

13. Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello per il cittadino consumatore ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge 4/2013.

Articolo 5 - Soci

1. I professionisti aderenti all'Associazione Professioni Pedagogiche sono i pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici previsti dall'art. 1 comma 594 della legge n. 205/2017 e dall'art. 1 comma 517 della legge 145/2018 integrato dall'art. 33 bis del D. Lgs. 104/2020 e dal decreto attuativo interministeriale del 27/10/2021.

   Sono escluse dalle attività professionali di riferimento dell'A.P.P., quelle per le quali è richiesta la qualifica di educatore professionale socio-sanitario ai sensi dell'art. 1 comma 596 della legge n. 205/2017.

   Sarà cura del Consiglio Nazionale indicare le diverse tipologie di certificazione professionale in relazione al titolo di studio, all'attività lavorativa documentata e al tipo di profilo associativo.

   In particolare i profili di riferimento sono:

- EDUCATORE: in possesso del titolo di laurea triennale in scienze dell'educazione (classi 18 e L19 ed equipollenti).
- PEDAGOGISTA: in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: laurea quadriennale in scienze dell'educazione (V.O.); laurea in pedagogia; laurea specialistica 65/S, 56/S, 87/S e laurea magistrale LM57, LM50, LM85 e LM93 e titoli equipollenti. È inoltre riconosciuta la qualifica di Pedagogista a coloro che abbiano conseguito un Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche e/o Scienze dell'educazione.

2. Tutti i soci in possesso dei titoli indicati sopra e in regola con il versamento della quota annuale sono classificati quali soci ordinari.
3. Qualora il richiedente non possieda i requisiti su esposti, ma condivida le finalità e gli scopi statutari dell'associazione, è prevista la possibilità di aderire in qualità di socio sostenitore, socio onorario e socio studente. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio di Presidenza Nazionale. Le iscrizioni decorrono dalla data di accettazione della domanda.

Articolo 6 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i soci ordinari.

2. L’elettorato passivo spetta a tutti i soci ordinari secondo le modalità indicate nel regolamento associativo.

Articolo 7 - Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti al rispetto del codice deontologico e di condotta dell'Associazione e sono passibili di sanzioni;
2. Non sussistono per i soci dell’associazione incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi;
3. I membri del Consiglio di Presidenza Nazionale e i portavoce delle commissioni operative non possono essere soci di altre associazioni direttamente o indirettamente concorrenti di questa associazione;
4. I soci sono tenuti a svolgere attività di aggiornamento professionale ai sensi dell’art.4 della legge 4/2013. L’associazione si avvarrà di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo;
5. L’Associazione elabora e adotta un proprio codice deontologico e di condotta, redatto in lingua italiana e inglese, reso accessibile ai soci e al pubblico mediante il proprio sito web. Tramite esso, l’Associazione vigila sulla condotta professionale dei propri associati che si impegnano a rispettarlo all'atto dell'iscrizione. Eventuali inosservanze comportano richiami e/o sanzioni, indicate nel testo del codice deontologico e graduate in relazione alle violazioni poste in essere. Organismi incaricati del controllo della loro applicazione sono il Collegio dei Probiviri per la valutazione e il Consiglio di Presidenza Nazionale per la ratifica.

Articolo 8 - Quota associativa

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua in misura differenziata a seconda della categoria di appartenenza. Gli importi e le categorie saranno determinati anno per anno dal Consiglio Nazionale.

Articolo 9 - Validità dell’iscrizione

L’iscrizione ha validità per l’anno in corso (dal 1 gennaio al 31 dicembre); le iscrizioni pervenute dal primo novembre hanno validità anche per l’anno solare successivo.

Articolo 10 - Perdita della qualifica di socio

1. Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta (posta certificata) al Consiglio di Presidenza Nazionale, specificando di voler essere cancellato dall'elenco associativo.
2. Se la quota non viene rinnovata per 2 anni consecutivi decade automaticamente l'iscrizione all'Associazione e scatta la procedura di rimozione dal registro dei soci.
3. Avviene per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale su proposta del Collegio dei Probiviri.

Articolo 11 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea Nazionale.
2. Il Consiglio di Presidenza Nazionale.
3. Il Presidente.
4. Il Vicepresidente.
5. Il Tesoriere.
6. Il Segretario.
7. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
8. Il Comitato Scientifico.

Articolo 12 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono a tutti i livelli a titolo gratuito e volontario. Può essere previsto con delibera motivata del Consiglio di Presidenza Nazionale un rimborso spese di viaggio, chilometrico, vitto, alloggio per poter svolgere compiti e/o incarichi organizzativi.

Articolo 13 - Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
2. L'Assemblea Nazionale può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno il venti per cento dei soci.

3. L’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione postale o elettronica indirizzata a tutti i soci e/o con divulgazione tramite qualunque mezzo di comunicazione (sito, social network, sms, raccomandata on line, Skype, Hangout, etc.). L’avviso dovrà specificare gli argomenti all’ordine del giorno.
4. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci di cui all’articolo 5, del presente Statuto. Hanno diritto di voto tutti i soci tranne gli onorari. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.
5. L’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione l’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti.
6. L’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
7. L’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria delibera con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali è previsto il voto segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e di esse sarà redatto verbale.

Articolo 14 - Funzioni dell’Assemblea Nazionale

1. Elegge i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale, i membri del Collegio dei Probiviri
2. Discutere, deliberare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale;
3. Fissa, su proposta del Consiglio nazionale, le quote di iscrizione annuali;
4. Esamina e verifica il lavoro svolto dall’associazione nel triennio precedente;
5. Fissa gli orientamenti generali per l'attività futura;
6. Definisce le posizioni dell'organizzazione su temi specifici attraverso prese di posizioni pubbliche, mozioni e Ordini del Giorno;
7. Ratifica il codice deontologico su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale ;
8. Esamina e delibera in merito ai regolamenti integrativi;
9. Discute ed approva le modifiche al presente statuto con una presenza di quorum pari al 50% degli aventi diritto al voto.

10. Incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano.
11. Scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale mediante voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 15 – Il Consiglio di Presidenza Nazionale

1. L'associazione è diretta dal Consiglio di Presidenza Nazionale, composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 purché dispari;
2. Possono eleggere i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 6;
3. Possono far parte del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 6 in regola con le quote associative;
4. I candidati alla funzione di membri del Consiglio di Presidenza Nazionale devono illustrare prima del voto dell'Assemblea Nazionale le loro proposte e le loro priorità programmatiche;
5. I membri del Consiglio di Presidenza Nazionale durano in carica 3 (tre) anni;
6. Il Consiglio di Presidenza Nazionale elegge al proprio interno:
    1. Il Presidente.
    2. Il vice Presidente.
    3. Il Tesoriere.
    4. Il Segretario.
7. Nomina tra i soci di cui art. 5 il Responsabile del Comitato Scientifico;
8. Ogni membro del Consiglio di Presidenza Nazionale non può ricoprire la stessa carica per più di 2 mandati consecutivi;
9. In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio di Presidenza Nazionale, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante fra i primi dei non eletti sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea Nazionale;

Articolo 16 - Funzioni del Consiglio di Presidenza Nazionale

Il Consiglio di Presidenza Nazionale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea Nazionale. Il Consiglio di Presidenza Nazionale potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del

Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi ai soci o a terzi specificando i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

In particolare il Consiglio di Presidenza Nazionale:

1. È l'organo di politica professionale dell'Associazione, elabora i pareri dell'Assemblea Nazionale e li trasforma in indirizzi operativi;
2. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea Nazionale;
3. Propone all'Assemblea Nazionale la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio di Presidenza Nazionale la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
4. Procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci;
5. Delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
6. È responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento dei regolamenti interni all'Associazione;
7. Può richiedere le dimissioni del Presidente Nazionale qualora il suo operato non corrisponda alle linee statutarie e programmatiche decise dal Consiglio. Al fine di procedere in modo esecutivo, l'istanza di dimissioni dovrà essere formulata dalla maggioranza relativa dei membri appartenenti al consiglio nazionale escluso il Presidente Nazionale stesso. La richiesta dovrà essere fatta pervenire al Vice Presidente il quale avrà il compito di invitare il Presidente nazionale a rassegnare le sue dimissioni entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione (che potrà avvenire nelle medesime modalità indicate per la convocazione dell'assemblea nazionale). Qualora il Presidente Nazionale rifiuti dovrà motivare per iscritto il suo diniego, tale istanza sarà nuovamente sottoposta al parere del consiglio nazionale che potrà, qualora non la ritenga giustificata, prevederne l'espulsione da socio con definitivo decadimento dell'incarico, con maggioranza di due terzi (⅔) sempre al netto del voto del diretto interessato;
8. Segnala al Collegio dei Probiviri i casi da esaminare e attua le decisioni dei Collegio dei Probiviri, decidendo circa la sospensione, radiazione, espulsione dei soci stessi nei casi qualora siano venuti meno al rispetto delle norme statutarie e/o del regolamento interno e/o del codice deontologico;
9. Redige e modifica il Codice Deontologico dell'Associazione. In attesa della ratifica dell'Assemblea Nazionale, le proposte di modifica sono da considerarsi valide;

10. Formula i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
11. Predispone le modifiche statutarie di attuazione o di adeguamento a normative statali e/o comunitarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
12. Approva la costituzione dei Comitati Operativi e ne sovrintende l'operato;
13. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei membri presenti. I membri del consiglio sono obbligati in caso di assenza a delegare al voto un altro membro;
14. La carica di membro del consiglio di presidenza nazionale decade nel momento in cui le assenze superano un terzo delle convocazioni annuali.

Articolo 17 - Il Presidente Nazionale

II Presidente Nazionale:

1. È portavoce dell'assemblea nazionale e del Consiglio nazionale;
2. Ha la responsabilità del buon funzionamento della struttura nazionale da operare in sinergia con il Consiglio Nazionale;
3. Può presiedere il Consiglio Nazionale;
4. È componente di diritto con voto deliberativo nel Consiglio Nazionale salvo nei casi previsti dall'art. 15 del presente statuto;
5. Detiene la firma, "nella qualità di" (N.Q.) e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi;
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Vice Presidente eletto dal Consiglio Nazionale. La rappresentanza legale spetta pure, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, a coloro ai quali sia stata delegata dal Consiglio Nazionale.

Articolo 18 - Obbligo di riferire

Il Presidente Nazionale comunica costantemente ed in via ordinaria tramite una mailing list o qualunque altro mezzo già citato in precedenza con tutti i soci per aggiornarli sulla vita associativa.

Articolo 19 - Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri;

2. Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci di cui all'articolo 6, del presente Statuto;
3. Possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci di cui all'articolo 6 in regola con le quote associative da almeno 2 anni, eccezione fatta per i soci fondatori;
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica secondo equità;
5. I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri durano in carica 3 (tre) anni;
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente;
7. Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i soci o fra questi e l'Associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dai regolamenti interni.

Articolo 20 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio di Presidenza Nazionale ed ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri: ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare la formazione permanente dei soci e le iniziative dell'Associazione.
2. Il Consiglio di Presidenza Nazionale nomina il Referente del Comitato Scientifico il quale, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina provvede a segnalare al Consiglio di Presidenza Nazionale i nominativi dei componenti da lui individuati per l'eventuale ratifica della nomina. Il Consiglio di Presidenza Nazionale può non approvare le nomine senza alcuna motivazione.
3. Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci di cui all'articolo 5 del presente Statuto, nonché soggetti esterni all'Associazione, purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici nel campo della pedagogia e discipline afferenti le Scienze dell' Educazione.
4. I componenti del Comitato Scientifico devono sottoscrivere impegno di riservatezza.

Articolo 21 - Commissioni Operative

1. Le Commissioni Operative possono essere istituite su base territoriale o di scopo/obiettivo.
2. Possono essere proposte da qualsiasi socio ordinario e devono essere approvate dal Consiglio di Presidenza Nazionale.
3. Devono essere composte da almeno 3 soci in regola con le quote associative.

4. Nominano un portavoce al loro interno.
5. Il Portavoce della Commissione Operativa deve rendere conto costantemente al Consiglio di Presidenza Nazionale dell'operato della commissione.
6. Il Consiglio di Presidenza Nazionale approva la fondazione, sovrintende l'attività e decreta la chiusura delle Commissioni Operative.

Articolo 22 - Portavoce della Commissione Operativa

1. Il Portavoce della Commissione Operativa è nominato dalla maggioranza dei componenti della Commissione.
2. Ha il compito di redigere un verbale sintetico delle riunioni della Commissione.
3. Ha il compito di tenere costantemente aggiornato il Consiglio di Presidenza Nazionale dell'attività della commissione.
4. Può rappresentare l'associazione stessa su delega formale del Consiglio di Presidenza Nazionale per le funzioni e i compiti inerenti lo scopo stesso della Commissione.

Articolo 23 - Disposizioni Fiscali

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
2. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
3. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo per tale motivo è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.
4. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

Articolo 24 - Pubblicità dell'associazione

L'associazione elegge quali mezzi prevalenti di comunicazione con i suoi associati, gli strumenti digitali e telematici, pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per

i soci ed il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità come stabilito dagli art. 4 - 5 Legge 4/2013.

Articolo 25 - Procedimento disciplinare

Ogni segnalazione di violazione da parte del socio delle regole di deontologia professionale e delle disposizioni del presente Statuto viene immediatamente comunicata, a cura del Consiglio di Presidenza Nazionale, al socio interessato cui è garantito il diritto di difesa in conformità al regolamento interno e al procedimento disciplinare previsto.

Articolo 26 - Scioglimento

1. È causa di scioglimento dell'associazione la riduzione del numero di soci a meno di 5 (cinque).
2. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 27 (rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.